

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2926**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore NOVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2004**

—————

Modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, in materia di controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La possibilità di assoggettare a giudizio arbitrale le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche ha sempre formato oggetto di una molteplicità di norme, spesso in contrasto fra loro. Tale incertezza legislativa ha dato in passato origine ad aspre battaglie legali, che hanno costretto sia le parti private sia le parti pubbliche a sostenere oneri elevatissimi e a versare fiumi d'inchiostro su questioni preliminari quali, segnatamente, la legittimità o meno della domanda arbitrale.

Recentemente è stato fatto ordine nella materia con la legge 1° agosto 2002, n. 166, che ha chiarito in maniera definitiva giurisdizione e legittimità degli arbitrati.

Purtroppo, in data successiva, l'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, ha fatto nascere nuovi dubbi ed incertezze sulla disciplina applicabile alle controversie deri-

vanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali.

Per rimuovere le suddette incertezze interpretative è, pertanto, opportuno abrogare tale comma e, nel contempo, modificare lievemente il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, che disciplina la devoluzione delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Tale modifica non vuole snaturare lo scopo della norma, che rimane quello di evitare il ricorso agli arbitrati per i programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, ma si limita a precisare che la validità della norma è relativa ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge 180.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

«2. Le controversie relative alla esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i cui contratti siano stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, non possono essere devolute a collegi arbitrali. La presente disposizione costituisce norma speciale rispetto alla legislazione generale sui lavori pubblici e norma di indirizzo rispetto alla legislazione regionale in materia di opere pubbliche. Per la esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, anche se derivanti da contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, il termine precisato dall'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni».

2. L'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, è abrogato.

